

M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. 1536	13 LUG. 2012	
UOR	CC	RUO
Funzione 4	Macroattività 1	Attività 1
Fascicolo	Sottofascicolo	
INFORMATICA	Sist. PENALE	



IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. Elena CRABU

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558
Ufficio III



m_dg.DAG.12/07/2012.0097886.U

Da citare nella risposta

Vs. riferimento

Roma, 12 luglio 2012

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di appello

Loro Sedi

OGGETTO: Sistema Informativo del Casellario (SIC). Monitoraggio dei provvedimenti denominati "provvisori", dei provvedimenti che risultano ancora in lavorazione, verificati con errore, da validare e da eliminare. **Rilevazione 2012.**

Facendo seguito alla circolare prot. "m_dg. DAG. 02/02/2010.0015793. U" del 2/2/2010, avente ad oggetto le problematiche sorte a causa dell'incompleta applicazione delle disposizioni in materia di iscrizione dei provvedimenti, dettate dal decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007⁽¹⁾, si comunica l'esito del monitoraggio dei provvedimenti denominati "provvisori" effettuato dall'Ufficio del Casellario centrale.

1 L'articolo 15 del decreto prevede che l'ufficio iscrizione, ove riscontri che nel sistema informativo del Casellario manca il provvedimento giudiziario cui collegare quello proprio e successivo, inserisca in sua vece un provvedimento denominato "provvisorio" (fittizio) e che solleciti senza ritardo e per via telematica l'ufficio iscrizione competente, per poi validare il provvedimento di sua competenza non appena ricevuta la comunicazione dell'inserimento di quello sollecitato. L'ufficio iscrizione sollecitato deve, invece, provvedere senza ritardo e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del sollecito, ad iscrivere il provvedimento mancante oppure a comunicare per via telematica all'ufficio iscrizione sollecitante i motivi del rifiuto dell'iscrizione. Il comma 4 dell'articolo 15 stabilisce, inoltre, che l'ufficio iscrizione deve verificare quotidianamente, attraverso l'apposita funzione resa disponibile nel sistema, l'esistenza di comunicazioni o solleciti ai fini degli adempimenti previsti dallo stesso articolo.

V° in Sassari, addì 13 LUG. 2012
L'AVVOCATO GENERALE

A) MONITORAGGIO PROVVEDIMENTI "PROVVISORI"

L'elaborazione effettuata al 27 giugno 2012 ha evidenziato la presenza di 31.256 provvedimenti "provvisori" e in particolare:

- a) 8.556 provvedimenti provvisori per i quali non risulta effettuato alcun sollecito;
- b) 22.700 provvedimenti provvisori per i quali l'ufficio iscrizione competente, seppur sollecitato, non ha provveduto all'iscrizione definitiva.

Di seguito il raffronto con la prima rilevazione effettuata:

Stato "provvedimenti provvisori"	Rilevazione anno 2009	Rilevazione anno 2012
Non risulta effettuato alcun sollecito	8.683	8.556
Sono stati effettuati i relativi solleciti, ma il competente ufficio iscrizione non ha provveduto all'iscrizione definitiva	18.326	22.700
TOTALE	27.009	31.256

Con la presente nota viene trasmessa a ciascuna Corte d'Appello e Procura Generale la situazione dettagliata degli uffici iscrizione e degli uffici locali del relativo distretto. In particolare, sono riportati per ciascun ufficio:

- A) Nell'allegato A), il totale dei provvedimenti provvisori per i quali non risulta effettuato alcun sollecito ².
- B) Nell'allegato B), il totale dei provvedimenti provvisori per i quali il competente ufficio iscrizione, pur essendo stato sollecitato, non ha provveduto all'iscrizione definitiva ³.

Nell'allegato A), destinato alle Procure generali, sono riportati anche quegli uffici iscrizioni - identificabili come "SIEP - UFFICIO ISCRIZIONE - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI" o come SIEP - UFFICIO ISCRIZIONE - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI" - che non hanno provveduto al sollecito del titolo esecutivo trasmesso dal sistema SIEP al SIC (cfr. circ. n. 70345.U del 20/5/2011 e seguenti avente per oggetto "Progetto di interconnessione tra il Sistema Informativo del Casellario e il Sistema Integrato dell'Esecuzione e della Sorveglianza").

E' agevole comprendere quanto sia indispensabile un corretto svolgimento dei compiti assegnati agli uffici iscrizione ed agli uffici locali, con particolare riferimento al rispetto dei tempi indicati nell'articolo 15, così da assicurare che il certificato sia il medesimo, indipendentemente dalla veste del soggetto che lo abbia richiesto: autorità giudiziaria, pubblica amministrazione o privato interessato. Infatti, in base alla previsione di cui all'art. 25, comma 5, del decreto dirigenziale, i "provvedimenti provvisori" sono riportati, senza efficacia certificativa e con apposita avvertenza, nei soli certificati richiesti dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 313/2002.

2 L'ufficio iscrizione, ove riscontri che sul sistema informativo del Casellario manchi il provvedimento giudiziario cui collegare il proprio, dopo aver inserito il provvedimento denominato "provvisorio", deve sollecitare, senza ritardo e per via telematica, l'ufficio iscrizione competente (art. 15 d.d. 25/1/2007).

3 L'ufficio iscrizione competente sollecitato deve provvedere, senza ritardo e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad iscrivere il provvedimento mancante ovvero a comunicare per via telematica all'ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i motivi del rifiuto dell'iscrizione (art. 15 d.d. 25/1/2007).

**B) MONITORAGGIO PROVVEDIMENTI CHE RISULTANO ANCORA IN LAVORAZIONE,
VERIFICATI CON ERRORE, DA VALIDARE E DA ELIMINARE**

L'Ufficio del Casellario centrale ha provveduto, inoltre, ad effettuare un'altra serie di monitoraggi sulla banca dati del SIC, che hanno rilevato ulteriori problematiche connesse all'adempimento dei compiti assegnati agli uffici iscrizione, che impediscono il corretto completamento delle procedure attinenti alle attività di inserimento dei provvedimenti giudiziari. Di seguito la situazione rilevata a livello nazionale:

Tipologia provvedimenti	Totale provvedimenti che risultano "in lavorazione"	Totale provvedimenti che risultano "Verificati con errore"	Totale provvedimenti che risultano "da validare"	TOTALE
Giudiziali (sentenze e decreti penali)	11.958	24.721	4.682	41.361
Esecuzione	7.651	64.505	6.174	78.330
Avvenuta esecuzione pena (c.d. fine pena)	1.967	6.837	726	9.530
TOTALE	21.576	96.063	11.582	129.221

Alla luce di tale nuova situazione viene trasmessa a ciascuna Corte d'Appello e Procura Generale anche la situazione (**allegato C - sez. 1**) dettagliata degli uffici iscrizione e degli uffici locali del relativo distretto, contenente per ciascun ufficio il totale dei provvedimenti che risultano ancora in lavorazione, verificati con errore e da validare⁴ per i quali l'ufficio dovrà portare a compimento le attività di iscrizione. Nel citato **allegato C**) sono riportati nella **sez. 2**) anche i provvedimenti giudiziari eliminati dal sistema⁵, che corrispondono ad un totale di 2.554.152 provvedimenti. L'ufficio iscrizione/locale, ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto, è tenuto a verificarne la correttezza e provvedere quindi alla sua definitiva eliminazione, o eventualmente al suo ripristino, se l'eliminazione non risulti effettuata correttamente. Tale ultima evenienza dovrà essere segnalata con la massima urgenza al servizio di help desk.

Eventuali chiarimenti sulle modalità per gestire i provvedimenti in questione possono essere richiesti al servizio di *help desk* attivo presso l'ufficio del Casellario centrale (tel. 06/97996200), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 ed il sabato dalle 8,30 alle 13.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.

La circolare di cui in oggetto e la presente nota sono, comunque, reperibili sul sito intranet del casellario (portal.casellario.giustizia.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio

⁴ E' da ricordare che, per la previsione di cui all'art. 14, comma 6, in relazione all'art. 25, comma 5, del decreto dirigenziale, anche questi provvedimenti (in lavorazione, verificati con errore e da validare), come per quelli "provvisori", sono riportati senza efficacia certificativa e con apposita avvertenza solo nei certificati emessi su richiesta dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 21 del T.U.

⁵ il sistema elimina automaticamente (c.d. eliminazione logica) dai vari certificati tutte le iscrizioni al momento del verificarsi delle condizioni previste dall'art. del D.P.R. 313/2002

Si omettono gli Allegati.